



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 770 del 21 maggio 2013

pag. 1/10



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per

Attrezzature di lavoro
Abilitazione degli operatori
(art. 73 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)

2013-2016

Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi	3
2.	Obiettivi generali	3
3.	Tipologie progettuali	3
4.	Destinatari	4
5.	Riconoscimento dei crediti professionali e formativi	5
6.	Aiuti di stato	5
7.	Definizione delle figure professionali	5
8.	Metodologia	5
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	6
10.	Sedi delle attività formative	6
11.	Requisiti dei docenti e degli istruttori	7
12.	Forme di partenariato	7
13.	Delega	7
14.	Risorse disponibili e vincoli finanziari	7
15.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	7
16.	Procedure e criteri di valutazione	9
17.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie	9
18.	Comunicazioni	10
19.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	10
20.	Indicazione del foro competente	10
21.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	10
22.	Tutela della privacy	10
23.	Rinvio alla normativa vigente	10

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente bando viene emanato nell'ambito del seguente quadro normativo e relative disposizioni:

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione””;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- L.R. n. 28 del 26 novembre 2004, “Norme per l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di braccia aerei”;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell’articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60 (di seguito “Accordo”);
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI dell’11/03/2013 di Chiarimenti all’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell’articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012.

2. Obiettivi generali

Il presente avviso si inserisce nel quadro generale dell’offerta di formazione professionale continua finalizzata alla qualificazione e riqualificazione delle figure professionali già inserite nel mondo del lavoro.

In particolare il presente avviso viene emanato in coerenza con l’Accordo in attuazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008.

Data la concreta possibilità di un’evoluzione normativa o disciplinare in relazione alle tematiche oggetto della presente Direttiva, ferma restando l’impostazione complessiva della presente Direttiva, è dato mandato al Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sentita la Direzione Prevenzione, di provvedere all’approvazione dei provvedimenti di revisione che dovessero eventualmente rendersi necessari.

3. Tipologie progettuali

Le tipologie di progetto che possono essere presentate in adesione alla presente Direttiva sono due:

- tipologia 1 “Abilitazione”;
- tipologia 2 “Aggiornamento”.

Ciascun progetto formativo può essere relativo ad un numero variabile di interventi.

Le caratteristiche relative all’organizzazione e all’articolazione dei percorsi formativi sono definite dall’Accordo, a cui si rimanda per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva.

TIPOLOGIA 1 “Abilitazione”

I percorsi formativi prevedono differente durata e contenuti in funzione della tipologia di attrezzatura.

Ciascun percorso è articolato in due moduli teorici e un modulo pratico.

I moduli teorici sono:

- modulo giuridico-normativo;
- modulo tecnico.

L'articolazione del programma formativo, la durata dei singoli moduli e il sistema di valutazione sono esplicitati nell'Allegato III e seguenti dell'Accordo, ai quali si rimanda.

Si precisa che al termine dei moduli teorici è prevista una prova intermedia il cui superamento costituisce requisito di ammissibilità al modulo pratico.

Al termine del modulo pratico è prevista una prova pratica di verifica finale. Il mancato superamento della prova pratica di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

Precisazioni sulle prove

Le prove intermedie e finali sono svolte oltre l'orario previsto del percorso.

La prova intermedia consiste in un questionario a risposta multipla, e si intende superata con almeno il 70% di risposte esatte. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei moduli. L'elaborazione della prova è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

La prova pratica di verifica finale è svolta a conclusione del modulo pratico.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che redige il relativo verbale.

Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato agli utenti che hanno partecipato ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superata la prova di valutazione finale.

Gli esiti della valutazione devono essere trasmessi all'Amministrazione Regionale attraverso un apposito strumento informatico¹ le cui modalità di utilizzo saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.

TIPOLOGIA 2 “Aggiornamento”

Entro i 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione è previsto l'obbligo di frequenza di un percorso formativo di aggiornamento.

Ciascun progetto di aggiornamento può prevedere un numero variabile di interventi. Fermo restando un monte ore minimo di aggiornamento pari a 4 ore nel quinquennio, ciascun intervento deve prevedere un monte ore di 2 o di 4 in funzione delle esigenze organizzative dell'azienda.

Si precisa che delle 4 ore complessive, almeno 3 devono essere relative agli argomenti dei moduli pratici, e possono essere svolte anche in aula².

A conclusione di ciascun intervento di aggiornamento è previsto il superamento di una verifica finale a risposta multipla, che si intende superata con almeno il 70% di risposte esatte.

4. Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono gli operatori che utilizzano un'attrezzatura di lavoro per la quale è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell'Accordo, ivi compresi:

- a) i lavoratori di cui all'art. 21, comma 1 D.Lgs. 81/08;
- b) soggetti che utilizzano le attrezzature saltuariamente od occasionalmente.³

Ciascun percorso formativo e/o di aggiornamento potrà essere avviato con un massimo di 24 utenti.

1 V. punto 5.1. dell'Accordo.

2 V. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11/03/2013 di chiarimenti.

3 V. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11/03/2013 di chiarimenti.

5. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi

Ai fini della presente Direttiva si applicano le disposizioni in ordine al riconoscimento di crediti professionali e formativi disciplinate dall'Accordo.

Vale quale credito formativo il modulo giuridico-normativo di ciascun percorso di cui all'Allegato III e seguenti dell'Accordo, che può essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili⁴.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁵
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo⁶;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti⁷;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo⁸;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali⁹.

8. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

A tale scopo dovranno essere privilegiate tecniche attive che partano dalla centralità dell'utente allo scopo di:

- garantire, nel rispetto del monte ore complessivo, l'equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula con discussione e lavori di gruppo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici legati alle attrezzature sia nelle condizioni di utilizzo normali e anomali prevedibili sia in quelle straordinarie e di emergenza;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.

E' consentita la modalità di apprendimento e-learning solo per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli Allegato III e seguenti dell'Accordo. A tal proposito si rimanda integralmente alle disposizioni esplicitamente indicate nell'Allegato II dell'Accordo.

⁴ Si rimanda a successiva nota interpretativa la individuazione delle attrezzature simili.

⁵ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

⁶ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

⁷ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

⁸ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

⁹ <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup>

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, presso la Regione Veneto e iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche; in caso di assenza del requisito suddetto,

aver già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione continua ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹⁰. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'organismo di formazione deve:

- essere in possesso di un'esperienza documentata almeno triennale, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente Accordo:
 - per esperienza formativa triennale si intende la realizzazione di uno o più corsi, nella formazione per le specifiche attrezzature in almeno tre diversi anni solari tra i cinque immediatamente precedenti la data di entrata in vigore dell'Accordo;
 - essere in possesso di esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - per esperienza formativa di almeno sei anni si intende la realizzazione di uno o più corsi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in almeno sei diversi anni solari tra gli otto immediatamente precedenti la data di inizio del corso;
- b) Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all'Accordo, accreditate ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, presso la Regione Veneto e iscritte nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo per tipologia, "Abilitazione" e un solo progetto formativo per tipologia "Aggiornamento".

Ogni progetto può prevedere un massimo di un intervento per ciascuna attrezzatura individuata dall'Accordo. Ciascun intervento può prevedere fino a 10 edizioni, pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate.

10. Sedi delle attività formative

Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR 359 13/02/2004) dovrà essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso.

¹⁰ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

Per le attività pratiche i soggetti gestori devono dotarsi di aree idonee e avere la disponibilità delle attrezzature come previsto all'Allegato I dell'Accordo, anche attraverso attivazione di partenariati come indicato nel successivo punto 12.

11. Requisiti dei docenti e degli istruttori

I docenti dovranno essere in possesso di esperienza, almeno triennale sia formativa sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Gli istruttori incaricati della formazione pratica devono essere in possesso di adeguate competenze professionali:

- esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature specifiche;
- abilitazione per l'attrezzatura specifica ai sensi dell'Accordo;
- adeguate competenze relazionali onde favorire l'apprendimento dei discenti.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) dell'Accordo, fatto salvo il possesso dei requisiti sopra richiamati.

12. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹¹) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹²;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della suddetta Direzione¹³, entro e non oltre le scadenze di cui al par. 17 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Avviso percorsi Attrezzature di lavoro - 2013-2016". Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Avviso percorsi Attrezzature di lavoro - 2013-2016" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Il formulario per la presentazione dei progetti, unitamente alla Guida alla progettazione¹⁴, saranno successivamente approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione; il formulario sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹⁵. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 - 5143- 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

¹¹ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>.

¹² <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

¹³ Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell'Ufficio e di produrre una fotocopia dell'istanza su cui l'Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.

¹⁴ La guida alla progettazione è reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Attrezzature di lavoro.

¹⁵ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario.

17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ▪ Sportello 1) | Presentazione domande | dal 1 aprile | al 30 aprile |
| ▪ Sportello 2) | Presentazione domande | dal 1 ottobre | al 31 ottobre |

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁶ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

¹⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg-Attrezzature-di-lavoro>.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁷ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net¹⁸.

Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2016.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

22. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

¹⁷ http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg_Atrezzature_di_lavoro.

¹⁸ <http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx>